

Riduzione canone di locazione, l'atto è esente da registro e bollo

La conversione in legge del Decreto sblocca Italia conferma l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo dell'atto con cui viene stipulata tra le parti la riduzione del canone di locazione

In sede di conversione in legge del Decreto sblocca Italia (D.L. n. 133/2014, convertito nella Legge n. 164/2014), è stato confermato che la registrazione dell'atto inerente la riduzione di un canone di locazione in essere è esente da imposta di registro e di bollo. E' stata aggiunta la possibilità di definire l'accordo di riduzione del canone del contratto di locazione ex art. 2, commi 1, 3 e 5, Legge n. 431/98 tramite l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Il conduttore può inviare al locatore specifica richiesta motivata di riduzione del canone. In caso di conclusione "positiva" della trattativa il Comune può riconoscere l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta nei confronti del locatore.

Fonte: Fisco e Tasse